SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 ottobre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2017.

Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

SENTITO

IL MINISTRO PER LA COESIONE
TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 11;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 8;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

Visto, in particolare, l'art. 7-*bis* del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Princìpi per il riequilibrio territoriale», che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, al fine di definire le modalità con le quali verificare, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in quale misura le stesse amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali è monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui al periodo precedente, anche in termini di spesa erogata;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 30, commi 8 e 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche;

Visto l'art. 10-*bis* della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza» che prevede che la stessa sia corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, concernente disposizioni riguardanti il «Documento pluriennale di pianificazione» («Documento»), il quale include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, inoltre, l'art. 5 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, il quale stabilisce che in apposita sezione del Documento è ricompresa, tra l'altro, l'elencazione delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero, con l'indicazione sia dell'ordine di priorità e dei criteri utilizzati per definire tale ordine, sia dei risultati attesi e dei relativi indicatori di realizzazione e di impatto, e che ciascuna di tali opere deve essere corredata del relativo codice unico di progetto («CUP») previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale deve essere trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche («BDAP») istituita dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed indicata la localizzazione delle opere;

Visto, inoltre, l'art. 8 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, concernente «Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti» che prevede la predisposizione, da parte dei Ministeri, di linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento, e che, al fine di garantire la predisposizione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca, con proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida e uno schema-tipo di Documento;
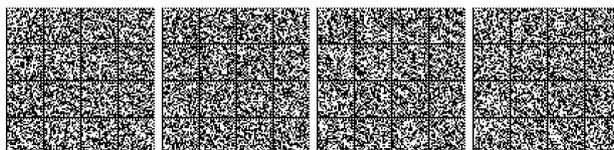
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, in attuazione del citato art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, in materia di «Linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche», ed in particolare l'allegato II, che delinea lo schema-tipo di Documento, che deve delineare gli obiettivi e le strategie dei Ministeri rendendoli coerenti con le risorse finanziarie e gli strumenti normativi e programmatori a disposizione nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferente il monitoraggio dei programmi cofinanziati dall'Unione europea valere sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi *SIE)*, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 1, comma 703, lettera *l)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferente il monitoraggio dei programmi gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

Visto, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto, in particolare, l'art. 5 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione, tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, del dettaglio delle informazioni di cui al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;

Visto, in particolare, l'art. 6 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente modalità e regole di trasmissione dei dati;

Visto il decreto 26 febbraio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Considerato che il comma 4 del citato art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016 impone che dall'attuazione dello stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Ritenuto di adottare le più opportune modalità di verifica dell'obiettivo individuato ai sensi dello stesso articolo e di monitoraggio del relativo conseguimento, anche in termini di spesa erogata, da parte delle amministrazioni centrali interessate, allo scopo valutando di utilizzare le misure e gli strumenti disponibili a legislazione vigente e limitando l'applicazione del presente decreto ai Ministeri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto, pertanto, di rinviare a eventuali successivi decreti la definizione di un più ampio ambito di applicazione del citato art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016 e l'eventuale ricorso ad ogni altra modalità e procedura al fine di migliorare il flusso informativo necessario per gli scopi, anche in un'ottica di coordinamento con i documenti di programmazione e monitoraggio della spesa dei Ministeri già previsti a legislazione vigente, ferma restando l'invarianza finanziaria di cui al comma 4 dello stesso art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Maria Elena Boschi è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, si intende:

per «Amministrazioni centrali», in sede di prima applicazione, i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri;

per «programmi di spesa in conto capitale», i programmi individuati dalle Amministrazioni centrali definiti e comunicati ai sensi del presente decreto relativi a spese per investimenti fissi lordi e contributi agli investimenti;
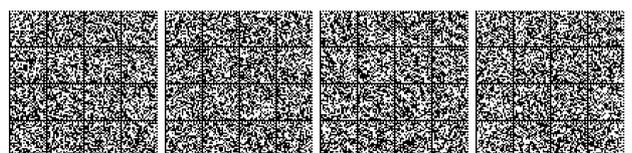
per «direttiva», la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri prevista dall'art. 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;

per «stanziamenti ordinari in conto capitale», gli stanziamenti di bilancio destinati a spese per investimenti fissi lordi e contributi agli investimenti, iscritti, in un dato esercizio finanziario, nel bilancio dello Stato o nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che non derivano da assegnazioni del Fondo sviluppo e coesione o dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale;

per «autorizzazione di spesa pluriennale in conto capitale», un'autorizzazione normativa di spesa, relativa a uno stanziamento di bilancio in conto capitale, di carattere non permanente che dispiega i propri effetti in un intervallo temporale superiore ad un solo esercizio finanziario e che può assumere la fattispecie di «legge pluriennale» o «contributo pluriennale» secondo le definizioni adottate ai fini dell'allegato alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanze, predisposto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

per «popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno più recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a resto del territorio nazionale;

per «altro criterio relativo a specifiche criticità», il criterio di riferimento ai fini della verifica della conformità del volume annuale complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale destinato al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, determinato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;

per «spesa erogata», l'importo dei pagamenti effettuati in un dato esercizio finanziario a valere sugli stanziamenti ordinari riferiti ai programmi di spesa in conto capitale;

per «ripartizione territoriale», la disaggregazione della spesa in conto capitale secondo l'area geografica di riferimento, tale da consentire di distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a resto del territorio nazionale. L'attribuzione della spesa al territorio è effettuata sulla base: per gli investimenti fissi lordi, della localizzazione dell'opera o del bene realizzato; per i contributi agli investimenti, della collocazione geografica dell'unità beneficiaria delle risorse trasferite ovvero, qualora la spesa finale sia in capo a soggetti diversi dalle Amministrazioni centrali, la localizzazione degli interventi effettuati dall'unità beneficiaria delle risorse trasferite. La ripartizione territoriale può non riguardare la totalità degli stanziamenti o dei pagamenti, laddove sia presente una quota di spesa non allocabile per territorio;

per «intervento», il singolo investimento oggetto del presente decreto, individuato univocamente dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

per «BDAP», la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche istituita dall'art. 13 della legge n. 196 del 2009 in cui confluiscono i dati di monitoraggio delle opere pubbliche, a qualunque titolo finanziate, rilevati secondo quanto previsto dalle leggi n. 147 del 27 dicembre 2013 e n. 190 del 23 dicembre 2014 nonché dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 2.

Decorrenza e ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica, con riferimento agli stanziamenti ordinari in conto capitale iscritti nei bilanci di previsione dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi all'anno finanziario di competenza e al triennio di riferimento del bilancio pluriennale, ivi compresi i programmi di investimento finanziati a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal bilancio per l'anno 2018 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

2. Sono esclusi gli stanziamenti derivanti dall'utilizzo delle risorse relative al Fondo sviluppo e coesione o ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale. Sono altresì esclusi gli stanziamenti il cui riparto territoriale è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città.

Art. 3.

Individuazione dei programmi di spesa in conto capitale

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa per opere pubbliche ricompresi nel Documento pluriennale di pianificazione approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, eventualmente integrato con gli altri programmi di spesa in conto capitale, con l'indicazione del CUP e la denominazione di ogni singolo intervento, dell'autorizzazione di spesa pluriennale, del capitolo e del piano gestionale iscritto nello stato di previsione, dando indicazione della possibilità della determinazione della destinazione territoriale della spesa.

2. Con la comunicazione di cui al comma 1 è altresì trasmesso l'elenco dei programmi di spesa in conto capitale eventualmente non ricompresi nel Documento pluriennale di pianificazione, ovvero in assenza di questo, con indicazione del documento di programmazione di riferimento, del CUP e della denominazione di ogni singolo intervento, dell'autorizzazione di spesa pluriennale, del capitolo e del piano gestionale iscritto nello stato di previsione, dando indicazione della possibilità della determinazione della destinazione territoriale della spesa.

3. Ferma restando l'individuazione del criterio di ripartizione territoriale con la direttiva, le Amministrazioni centrali possono fornire, nella comunicazione di cui al comma 1, elementi informativi in merito ai criteri di ripartizione territoriale, in base alla popolazione di riferimento o a specifiche criticità, utilizzabili ai fini della successiva individuazione nella medesima direttiva, documentando la presenza di tali esigenze sulla base di fabbisogni rilevati.

4. La direttiva può stabilire l'orizzonte temporale di riferimento ai fini delle verifiche di cui al presente decreto, in relazione alla durata prevista per la realizzazione degli interventi ricompresi nei singoli programmi, nonché definire obiettivi complessivi per ciascuna Amministrazione centrale tenendo conto del complesso dei programmi di cui le stesse sono titolari.

Art. 4.

Modalità di verifica e monitoraggio dell'obiettivo

1. A seguito dell'emanazione della direttiva, con la quale sono individuati i programmi di spesa in conto capitale oggetto di verifica, le Amministrazioni centrali, entro il termine fissato nella stessa direttiva, comunicano al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e al Ministro dell'economia e delle finanze, l'avvenuta ripartizione territoriale degli stanziamenti ordinari in conto capitale in conformità con il criterio di ripartizione territoriale individuato nella medesima direttiva, come rilevabile da atti del Ministero emanati nell'ambito delle ordinarie procedure previste da ciascun programma, ovvero appositamente emanati.

2. Entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, le Amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e al Ministro dell'economia e delle finanze, una relazione riportante ogni informazione utile ai fini della verifica, per i programmi di spesa in conto capitale considerati nella direttiva, dell'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale conforme al criterio individuato con la direttiva, anche in termini di spesa erogata.

3. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere alle Amministrazioni interessate ulteriori chiarimenti ed integrazioni documentali. È altresì facoltà del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la verifica della coerenza dei dati trasmessi dalle Amministrazioni con le informazioni disponibili nei propri sistemi informativi, ivi compresa la BDAP, ove le stesse consentano la verifica puntuale della ripartizione territoriale della spesa in esame. A tal fine, le Amministrazioni centrali sono tenute al tempestivo inserimento dei dati e al costante aggiornamento degli stessi alla BDAP.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. I Ministeri che al 30 settembre 2017 non abbiano provveduto a elaborare le Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, si avvalgono per la predisposizione dei Documenti pluriennali di programmazione previsti nello stesso decreto delle indicazioni metodologiche di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012 e all'allegato A del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 300 del 16 giugno 2017.

2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7-*bis* del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, possono essere stabilite diverse ed ulteriori modalità ai fini delle verifiche di cui al presente decreto, anche attraverso un più stretto coordinamento con il documento di bilancio sin dalla fase della sua formazione.

3. Con successivi provvedimenti del Ministro per la coesione territoriale e del Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere sono fornite indicazioni sulle specifiche informazioni che dovranno essere contenute nelle comunicazioni e nelle relazioni previste dal presente decreto, nonché sulle modalità tecniche e operative di trasmissione.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1961

17A06991
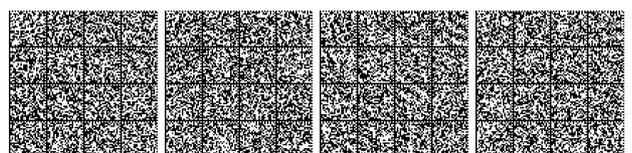
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 2017.

Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'erario ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto l'art. 1, comma 508, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che, al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114;

Visto l'art. 1, comma 508, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante la «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» ed, in particolare, gli articoli da 69 a 75-*bis* nei quali sono indicate le quote dei tributi erariali spettanti alla regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente le «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale»;

Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia», ed, in particolare, l'art. 49 nel quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente le «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale»;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale per la Sardegna» ed, in particolare, l'art. 8 nel quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, recante «Norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali»;

Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di conversione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, concernente le «Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria», come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251 ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2008 - supplemento ordinario n. 252, recante «Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 agosto 2011, recante disposizioni in tema di «Attuazione dell'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello «F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;
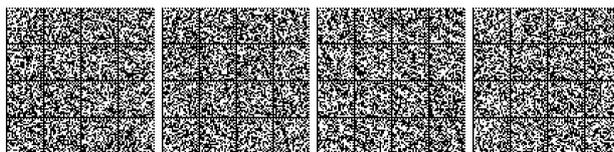
Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della Struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale è affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;

Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013 prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise e «F24 Semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 prot. 2015/154279, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 *EP)*, che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;

Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 5 del 14 gennaio 2016 con la quale viene dichiarata l'estinzione del giudizio incardinato dalla Regione Sardegna e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 508, 510 e 511, della legge n. 147 del 2013, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 6 del 14 gennaio 2016 con la quale viene dichiarata l'estinzione del giudizio incardinato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle stesse norme, nonché la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2016 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e parzialmente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, della legge n. 147 del 2013 promosse dalla Regione siciliana;

Ritenuta la necessità di contabilizzare separatamente e far affluire all'Erario gli incrementi di imposta derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ivi compreso il maggior gettito afferente ai territori delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 le riserve di cui all'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della Regione Sardegna, sono finalizzate nella misura di 50 milioni di euro alle spese in conto capitale della regione e per il restante importo alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione;

Considerata la necessità di mantenere fermo l'obiettivo di qualificazione della spesa di cui all'art. 1, comma 511 della legge n. 190 del 2014 al fine di non generare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica ed, in particolare, sul debito delle pubbliche amministrazioni;

Considerata la necessità di contabilizzare separatamente anche le riserve afferenti al territorio della Regione Sardegna;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 settembre 2014, con il quale sono state stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito relativo all'anno 2014 da riservare all'Erario, attraverso separata contabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale è stato previsto che con successivi decreti per ciascun esercizio finanziario dal 2015 al 2018 sono determinate le incidenze percentuali degli incrementi di gettito dei tributi da riservare all'Erario in applicazione dei predetti decreti-legge sono, altresì, individuati gli appositi capitoli ed articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali entrate;

Vista la nota prot. n. 34042 del 21 luglio 2017 trasmessa alle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonché alle Province autonome di Trento e Bolzano, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noti i criteri di contabilizzazione delle nuove e maggiori entrate erariali derivanti dai citati decreti-legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011, al fine di ottemperare alla disposizione del citato art. 1, comma 508, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che siano sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le previsioni degli incrementi di gettito dei tributi per l'anno 2017, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dal:

a) decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Nell'allegata tabella A sono raffrontate, per ciascuno dei due citati provvedimenti, le previsioni di cui al comma 1 con quelle complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, al fine di:

a) determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo rispetto al gettito complessivo previsto per i citati capitoli/articoli;

b) individuare gli appositi capitoli/articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali maggiori entrate, riservate all'Erario, secondo le disposizioni del presente decreto.

3. Nell'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le entrate derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, riservate interamente all'Erario. Per tali fattispecie, le percentuali di riserva sono determinate nella misura fissa del 100%.

Art. 2.

1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse nell'anno 2017 attraverso il sistema del versamento unificato «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 *EP)*, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, la Struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, imputa e contabilizza separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate negli allegati A e B agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* e comma 3, del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Le predette modalità di imputazione e separata contabilizzazione si applicano anche con riferimento al territorio della Regione Sardegna ai fini della quantificazione delle somme da destinare alle finalità di cui all'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.

1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse nell'anno 2017 attraverso il «modello F23», di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, gli agenti della riscossione imputano e contabilizzano separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate nell'allegato A agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Le predette modalità di imputazione e separata contabilizzazione si applicano anche con riferimento al territorio della Regione Sardegna ai fini della quantificazione delle somme da destinare alle finalità di cui all'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.

1. Nel computo delle spettanze da attribuire per l'anno 2017 alle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, effettuato secondo le disposizioni dei singoli statuti speciali, delle norme di attuazione e dei relativi decreti attuativi, sono escluse le somme contabilizzate agli appositi capitoli ed articoli di entrata di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* e comma 3, del presente decreto.

Art. 5.

1. Con riferimento al gettito di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, già attribuito direttamente alle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, la Struttura di Gestione procede al recupero a carico delle medesime, degli importi corrispondenti alle percentuali di gettito da riservare allo Stato indicate nell'allegato A, a valere sulle spettanze da attribuire successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Per il gettito riscosso attraverso il «modello F23», di cui all'art. 3, la Struttura di gestione procede in base ai dati comunicati dagli agenti della riscossione competenti per territorio.

Art. 6.

1. Con successivo decreto ministeriale sono determinate le incidenze percentuali degli incrementi di gettito dei tributi derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto per l'anno 2018 e sono, altresì, individuati gli appositi capitoli ed articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali entrate.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2017

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il Ragioniere generale dello Stato
FRANCO

ALLEGATO *A*

TABELLA A - determinazione degli effetti delle manovre di cui ai decreti-legge n. 138/2011 e 201/2011 (importi in euro/milioni), delle relative percentuali di riserva del gettito allo Stato, nonché individuazione dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato sui quali contabilizzare separatamente il maggior gettito riservato.

Anno 2017

capitolo articolo di imputazione	Effetti sul bilancio dello Stato del D.L. n. 138/2011, da riservare all'Erario (A1)	Effetti sul bilancio dello Stato del D.L. n. 201/2011, da riservare all'Erario (A2)	Previsioni di bilancio per i capitoli/articoli su cui incidono gli effetti positivi del D.L. n. 138/2011 (D.M. n. 116759 del 1° dicembre 2011) (P1)	Previsioni di bilancio per i capitoli/articoli su cui incidono gli effetti positivi del D.L. n. 201/2011 (P2)	incidenza % D.L. n. 138/2011 (quota da riservare all'Erario = A1/P1)	Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 138/2011		incidenza % D.L. n. 201/2011 (quota da riservare all'Erario = A2/P2)	Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 201/2011	
1023/13	118,2		4.829,9		2,4%	1023/6	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1023/14	354,6		14.721,1		2,4%					
1024/2	87,6		7.280,7		1,2%	1024/3	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1024/8	262,3		25.733,8		1,0%					
1026/2	18,8		76,0		24,7%	1026/28	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1026/6	3,4		20,0		17,0%					
1026/7	84,7		679,6		12,5%					
1026/8	70,7		195,0		36,3%					
1026/18	90,3		1.448,0		6,2%					
1026/19	7,0		13,0		53,8%					
1026/23	1.045,0		4.842,0		21,6%					
1026/25	11,3		792,0		1,4%					
1027/1	176,0		951,0		18,5%	1027/3	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1034/2	9,6		626,0		1,5%	1034/6	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1034/4	241,0		1.983,0		12,2%	1034/6	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1195	111,0		1.063,0		10,4%	1074/4	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 44, COMMA 1, LETTERA G-QUATER DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, RISERVATA ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1220		102,1		137,0				74,5%	1221	INCREMENTO DELL'ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1203/1	5.061,0	1.173,3	105.449,6	105.449,6	4,8%	1203/9	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36	1,1%	1203/10	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1205/1		737,0		4.600,7				16,0%	1205/10	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1409/1		4.840,5		26.203,0				18,5%	1409/3	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1601		65,9		11.050,0				0,6%	1602	GETTITO DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI TABACCHI RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48

ALLEGATO *B*

TABELLA B - individuazione delle entrate di cui ai decreti-legge n. 138/2011 e 201/2011 interamente riservate all'Erario				
% di riserva all'Erario	**Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 138/2011**		**Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 201/2011**	
100%			1073	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI OGGETTO DI EMERSIONE SUCCESSIVAMENTE DISMESSE, DOVUTA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 12
100%			1078	IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 13
100%			1079	IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 18
100%			1205/11	IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE PER ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI EMERSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 BIS DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2009, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19 COMMA 6
100%	1998	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138		
100%	2381	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138		

17A07086

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 agosto 2017.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2016.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 21, secondo comma, della citata legge n. 903 del 1973, che prevede l'erogazione di un contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, è modificato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'INPS, comunicata con nota del 30 maggio 2017, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo per l'anno 2016 è pari allo 0,0%;

Tenuto conto che l'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, prevede, a favore del menzionato Fondo, un contributo a carico dello Stato pari a Euro 1.032.914,00;

Vista l'esigenza di specificare nel presente provvedimento sia l'ammontare del contributo di cui all'art. 21 della citata legge n. 903 del 1973, come determinato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, sia l'ammontare del contributo di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità «Politiche previdenziali», rimane invariato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in Euro 8.027.272,36

2. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito in Euro 1.032.914,00.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2038

17A07055

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 27 settembre 2017.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Gorgonzola» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;
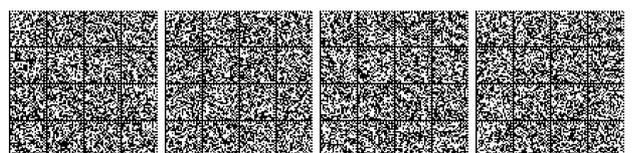
Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1595/2017 della commissione del 21 settembre 2017, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1595/2017 della commissione del 21 settembre 2017.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Gorgonzola», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 27 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «GORGONZOLA»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Gorgonzola» è riservata al formaggio erborinato, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero pastorizzato.

Art. 2.
Zona di produzione

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» comprende l'intero territorio delle Province di Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, nonché i seguenti comuni appartenenti alla Provincia di Alessandria: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po.

Art. 3.
Descrizione del prodotto

Il formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» deve presentare le seguenti caratteristiche:

- forma cilindrica con facce piane;
- scalzo diritto con altezza minima di cm 13;
- diametro della forma compreso tra cm 20 e cm 32;
- crosta di colore grigio e/o rosato, non edibile;
- pasta: unita, di colore bianco e paglierino, screziata per sviluppo di muffe (erborinatura) con venature caratteristiche blu-verdastre e/o grigio-azzurre;
- grasso sulla sostanza secca: minimo 48%.

Il formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» può essere immesso sul mercato nelle seguenti tipologie:

1. forma «dolce»: peso compreso tra kg 9 e kg 13,5, con sapore dolce e con durata minima di stagionatura di cinquanta giorni e massima di centocinquanta giorni;
2. forma «piccante»: peso compreso tra kg 9 e kg 13,5, con sapore decisamente piccante e con durata minima di stagionatura di ottanta giorni e massima di duecentosettanta giorni;
3. forma «piccola piccante»: peso tra kg 5,5 ed inferiore a kg 9, con sapore decisamente piccante e con durata minima di stagionatura di sessanta giorni e massima di duecento giorni.

Art. 4.
Metodo di ottenimento

Gli allevamenti delle bovine che producono latte ai fini della trasformazione in formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» sono ubicati nella zona di produzione.

Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, proviene dalla zona di produzione.

La produzione e stagionatura del formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» avvengono nella zona di produzione secondo la sequenza operativa indicata di seguito.

Il latte intero di vacca proveniente dalla zona di produzione viene pastorizzato, inseminato con fermenti lattici e con una sospensione di spore di *Penicillium* e di lieviti selezionati, addizionato con caglio di vitello ad una temperatura di 28-36°C.

La forma ottenuta viene sottoposta a salatura a secco che è continuata per alcuni giorni con temperatura di 18-24°C.

Durante la maturazione si sviluppano varietà e ceppi di *Penicillium* caratteristici del formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» e determinanti la colorazione blu-verdastra e/o grigio-azzurra (erborinatura).

La stagionatura della forma, che varia secondo le tipologie più sotto previste, si effettua in ambienti con temperatura di -1 + 7°C e con umidità relativa di 85-100%.

Il formaggio «Gorgonzola» DOP può essere immesso sul mercato in forme intere, mezze forme con taglio in orizzontale o in frazioni, avvolte dal foglio di alluminio goffrato conformemente a quanto previsto dall'art. 6, previa certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato.

Il formaggio «Gorgonzola» DOP può altresì essere immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, anche non recanti parte del foglio di alluminio goffrato, previa certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato oppure, qualora da quest'ultimo delegato, da parte di altro organismo di controllo. Le frazioni preconfezionate devono essere ottenute da forme intere, mezze forme e frazioni di forme la cui origine sia stata certificata (i.e. avvolte dal foglio di alluminio goffrato recante il marchio distintivo identificativo della denominazione).

È consentito il confezionamento di frazioni di formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» sul luogo di vendita al dettaglio su richiesta del consumatore (al taglio), purché sia visibile il foglio di alluminio goffrato.

Sempre sul luogo di vendita al dettaglio è consentito il confezionamento di frazioni di formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» per la vendita diretta, purché sulla frazione di prodotto rimanga parte del foglio di alluminio goffrato.

Art. 5.
Legame con l'ambiente geografico

I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona geografica delimitata, favorevoli all'abbondanza e alla qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere nonché allo sviluppo di agenti microbiologici che determinano le caratteristiche organolettiche e di colorazione del formaggio. Per i fattori umani, oltre alla storica rilevanza del formaggio nell'economia locale, si sottolinea che le com-

plesse fasi di produzione del «Gorgonzola» sono frutto della tradizionale arte casearia manuale: l'inseminazione del latte con fermenti lattici e con una sospensione di spore di *Penicillium* e di lieviti selezionati e l'addizione di caglio di vitello alla temperatura ideale, la salatura a secco, e la caratteristica foratura della pasta durante la stagionatura, sono operazioni tramandate nei secoli nella zona geografica delimitata.
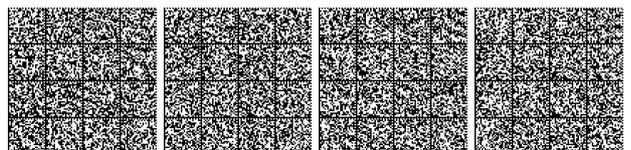
L'abbondanza e la qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere, unitamente alle operazioni casearie tradizionali, in particolare l'innesto di spore di *Penicillium*, la salatura a secco e la foratura della pasta durante la stagionatura, determinano le caratteristiche organolettiche e di colorazione del «Gorgonzola».

Art. 6.
Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo autorizzato, degli allevatori, dei caseifici, degli stagionatori e dei porzionatori, nonché attraverso la tenuta di registri di produzione e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

La stessa materia prima è accuratamente controllata dall'organismo di controllo autorizzato in tutte le fasi di produzione. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo autorizzato, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Il formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» è contraddistinto da due marchi da apporsi nella zona di produzione e di stagionatura, al fine di consentire all'organismo di controllo autorizzato di verificare, prima dell'apposizione dei suddetti contrassegni, che il prodotto possieda le caratteristiche organolettiche e qualitative descritte nel presente disciplinare di produzione.

I due marchi sono:

1) uno all'origine (Figura 1) che viene apposto su entrambe le facce piane contenente il numero di identificazione del caseificio, ottenuto mediante l'applicazione delle matrici distribuite dal Consorzio di tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Figura 1
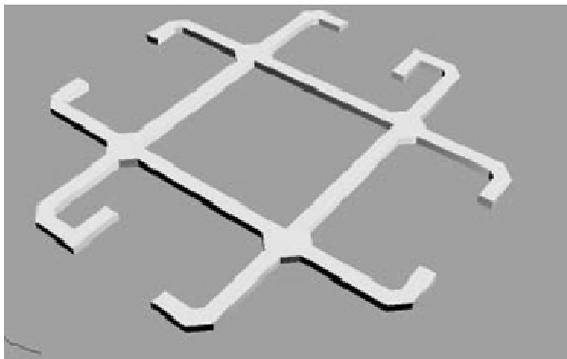
2) l'altro al momento in cui il prodotto ha raggiunto le caratteristiche per l'immissione sul mercato e che consiste in un foglio di alluminio goffrato che avvolge la forma e la mezza forma con taglio in orizzontale che consente rimanga impresso il marchio all'origine riportante il numero identificativo del caseificio ben visibile sulla faccia piana, e di avere sull'altra metà il marchio identificativo goffrato, riportato sull'alluminio a garanzia dell'autenticità e tracciabilità del prodotto (Figura 2), come da pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 127 del 15 maggio 1975 - Parte Seconda, ed avvolge le frazioni ottenute, fatto salvo quanto previsto per le frazioni preconfezionate nell'art. 4; sul foglio di alluminio goffrato figurano inoltre la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» accompagnata dal simbolo dell'Unione della DOP e la dicitura «piccante» per la forma «piccante», la forma «piccola piccante» e le rispettive mezza forma con taglio in orizzontale e frazioni, da riportare accanto o al di sotto della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», utilizzando caratteri grafici di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per quest'ultima.

Figura 2

Art. 7.
Etichettatura

Per il formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» preconfezionato in frazioni l'imballaggio primario deve recare, nel campo visivo principale, le seguenti indicazioni:

- la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» accompagnata dal simbolo dell'Unione della DOP;

- la dicitura «piccante», per il prodotto ottenuto dalla forma «piccante» e «piccola piccante» di formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola», da riportare accanto o al di sotto della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», utilizzando caratteri grafici di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per quest'ultima.

L'operatore deve rispettare i requisiti di etichettatura relativi alle differenti tipologie di «Gorgonzola».

17A06992

DECRETO 27 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a denominazione di origine protetta.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei

Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a denominazione di origine protetta il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto del 16 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a denominazione di origine protetta l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Toscano»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 30 agosto 2017 (prot. Mipaaf n. 62597) con la quale il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a denominazione di origine protetta ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citato art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a denominazione di origine protetta nella nuova versione registrata a Grosseto in data 3 agosto 2017, recante il numero di repertorio 5844 ed il numero di raccolta 4116, con atto a firma del notaio Filippo Abbate;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a denominazione di origine protetta registrato a Grosseto in data 3 agosto 2017, recante il numero di repertorio 5844 ed il numero di raccolta 4116, con atto a firma del notaio Filippo Abbate.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06993

DECRETO 27 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della Coppa di Parma IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 1118 della Commissione del 31 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 289 dell'8 novembre 2011 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Coppa di Parma»;
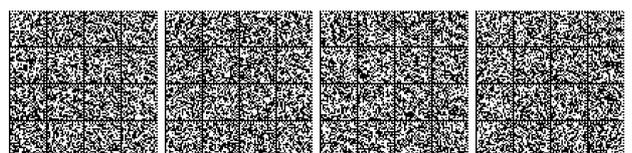
Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della Coppa di Parma IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Coppa di Parma»;

Visto il decreto del 7 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela della Coppa di Parma IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Coppa di Parma»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e successive modificazioni e integrazioni in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela della Coppa di Parma ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e lo ha trasmesso per l'approvazione a mezzo PEC in data 5 settembre 2017, protocollo Mipaaf n. 63668;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela della Coppa di Parma IGP nella nuova versione registrata a Parma in data 1° settembre 2017, recante il numero di repertorio 59622 ed il numero di raccolta 26267, con atto a firma del notaio Carlo Maria Canali;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela del della Coppa di Parma IGP registrato a Parma in data 1° settembre 2017, recante il numero di repertorio 59622 ed il numero di raccolta 26267, con atto a firma del notaio Carlo Maria Canali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06994

DECRETO 27 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 172 del 26 luglio 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese»;

Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 28 ottobre 2014, con il quale è stato confermato, da ultimo, l'incarico al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e successive modificazioni e integrazioni in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve
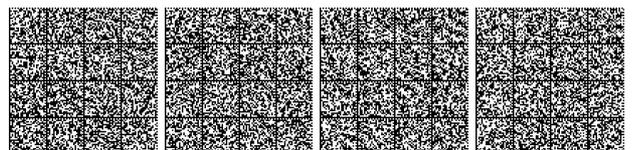
prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 11 agosto 2017 con la quale il Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citato art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la comunicazione ministeriale del 29 agosto 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese relativa all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 5 settembre 2017, protocollo Mipaaf n. 63662;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese nella nuova versione registrata a Verona il 9 agosto 2017, recante il numero di repertorio 88841 ed il numero di raccolta 25805, con atto a firma del notaio Lucio Lombardi;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese registrato a Verona il 9 agosto 2017, recante il numero di repertorio 88841 ed il numero di raccolta 25805, con atto a firma del notaio Lucio Lombardi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06995

DECRETO 27 settembre 2017.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva Olio di Calabria indicazione geografica protetta e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Olio di Calabria».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conforme-

mente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;
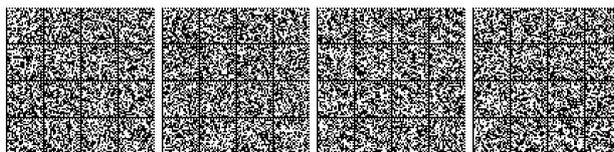
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 2301/2016 della Commissione dell' 8 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 345 del 20 dicembre 2016 con il quale è stata registrata la Indicazione Geografica Protetta «Olio di Calabria»;

Vista l'istanza presentata in data 12 gennaio 2017 (prot. Mipaaf n. 2417) dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva olio di Calabria Indicazione Geografica Protetta con sede legale in Cosenza, alla piazza I Maggio, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria olivicoltori nella filiera «grassi, oli» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo suolo e salute a mezzo pec in data 6 marzo 2017, protocollo mipaaf n. 17822, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla IGP Olio di Calabria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva Olio di Calabria Indicazione Geografica Protetta al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva Olio di Calabria Indicazione Geografica Protetta è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge del 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Olio di Calabria» registrata con regolamento (UE) n. 2301/2016 della Commissione dell'8 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 345 del 20 dicembre 2016.

Art. 2.

1. Lo statuto Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva Olio di Calabria Indicazione Geografica Protetta, con sede in Cosenza, alla Piazza I Maggio, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Olio di Calabria».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
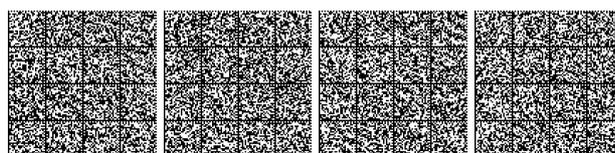
Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Olio di Calabria»non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Olio di Calabria» appartenenti alla categoria «olivicoltori», nella filiera grassi (olii), individuata dall'art. 4 del decreto del 12 aprile 2000, e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06996

DECRETO 27 settembre 2017.

Revoca dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP Umbria, conferito al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Umbria.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 322 del 25 novembre 1997, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Umbria»;

Visto il decreto 10 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 223 del 24 settembre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Umbria il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Umbria»;

Visto il decreto 3 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 128 del 3 giugno 2016, con il quale è stato confermato al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Umbria l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Umbria»;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 9244/2017 con la quale è stato annullato il decreto 3 maggio 2016 recante conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Umbria a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Umbria»;
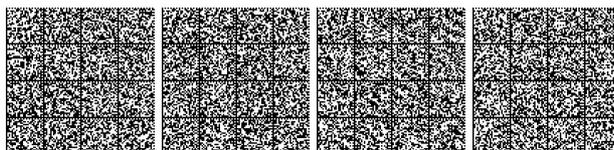
Considerato che nella citata sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 9244/2017 il Tribunale amministrativo regionale ordina che la stessa sia eseguita dall'autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 3 maggio 2016 recante conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Umbria a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Umbria» è revocato.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06997

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 giugno 2017.

Sostituzione del liquidatore della «Iris Multiservizi», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Iris Multiservizi», con sede in Roma (RM), costituita in data 22 gennaio 2010, codice fiscale n. 02533000598 è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 10 dicembre 2014;

Visto il verbale di mancata ispezione straordinaria del 22 giugno 2016, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del Codice civile, sulla base della irregolarità indicata nel predetto verbale, rappresentata dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2012;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata, non risulta essere consegnata e che le successive raccomandate, inviate sia alle sede legale della Cooperativa che al domicilio del liquidatore, sono ritornate indietro, la prima per destinatario «sconosciuto», l'altra con la dicitura «sconosciuto»;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 aprile 2017;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*octiesdecies* del Codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del Codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Leonardo Vecchione, nato a Roma, il 21 novembre 1980, codice fiscale VCCLRD80S21H501O, con studio in via Gianbattista Vico n. 22, 00196 Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Leonardo Vecchione, nato a Roma, il 21 novembre 1980, codice fiscale VCCLRD80S21H501O, con studio in via Gianbattista Vico n. 22, 00196 Roma, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Iris Multiservizi», con sede in Roma (RM), codice fiscale n. 02533000598, in sostituzione del sig. Romano Trulli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07003
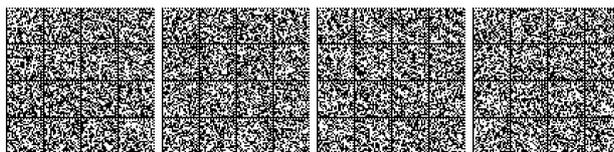
DECRETO 27 giugno 2017.

Sostituzione del liquidatore della «Le Ginestre», in Albissola Marina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Le Ginestre», con sede in Albissola Marina (Savona), costituita in data 31 luglio 1974, codice fiscale 80006670097, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 20 dicembre 2010;

Visto il verbale di revisione del 7 novembre 2016, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2011;

Visti gli accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese competente per territorio nonché l'ispezione ipotecaria operata in data 9 gennaio 2017 dalla quale risulta che l'ente è proprietario di alcuni immobili situati nel Comune di Albissola Marina (Savona);

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 9 febbraio 2017, prot. n. 45451, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 aprile 2017;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo somma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Alessandro Delicato, nato a Cosenza il 4 settembre 1974, C.F. DLCLSN74P04D086P, con studio in corso Europa n. 38 - 17025 Loano (Savona);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Delicato, nato Cosenza il 4 settembre 1974, codice fiscale DLCLSN74P04D086P, con studio in corso Europa n. 38 - 17025 Loano (Savona), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Le Ginestre», con sede in Albissola Marina (Savona), codice fiscale 80006670097, in sostituzione della sig.ra Rosa Canciulli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07011

DECRETO 27 giugno 2017.

Sostituzione del liquidatore della «Edilizia Casamia Nova», in Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Edilizia Casamia Nova», con sede in Padova, costituita in data 18 settembre 1964, codice fiscale 01547260289, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 5 giugno 2006;

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 17 dicembre 2013, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2006;

Visto che dagli accertamenti effettuati da questo ufficio presso l'Agenzia delle entrate, è emerso che la cooperativa «Casa di ricovero di Padova», che ha esattamente il codice fiscale della cooperativa in oggetto, è proprietaria per 2/14 di un immobile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 8 marzo 2017, prot. n. 83904, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 aprile 2017;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Antonio Magnan, nato a Padova il 30 gennaio 1961, codice fiscale MGNNTN61A30G224X, con studio in via Martiri della Libertà n. 44 - 35050 Trebaseleghe (Padova);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Magnan, nato a Padova il 30 gennaio 1961, codice fiscale MGNNTN61A30G224X, con studio in via Martiri della Libertà n. 44 - 35050 Trebaseleghe (Padova), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Edilizia Casamia Nova», con sede in Padova, codice fiscale 01547260289, in sostituzione del sig. Alessandro Despas.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07012

DECRETO 9 agosto 2017.

Modifiche al decreto 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di *start-up* innovative in tutto il territorio nazionale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il regime di aiuto istituito, ai sensi del richiamato art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 2013, finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di piccole imprese, nonché la crescita di attività economiche e di occupazione qualificata nelle regioni meridionali e in quelle dell'obiettivo convergenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2016, che riordina gli interventi previsti dal regime di aiuto di cui al citato decreto ministeriale 6 marzo 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 22, che disciplina gli «aiuti alle imprese in fase di avviamento»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, gli articoli 25 e seguenti, recanti misure per la nascita e lo sviluppo di imprese «*start-up* innovative», come da ultimo modificati dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

Visti la definizione di piccola impresa contenuta nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*
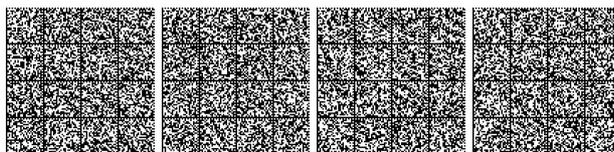
della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Considerati la tipologia di aiuto e l'ambito di applicazione del presente decreto, per i quali non ricorrono i casi di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)*, punti i. e ii., del regolamento (UE) n. 651/2014 e all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, punti i. e ii., *d)* ed *e)*, del regolamento (UE) n. 1407/2013;

Ritenuto di dover adeguare i contenuti del menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 alle specifiche disposizioni di cui ai precitati articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, modificate successivamente all'adozione del medesimo decreto, al fine di consentire il sostegno a una platea più ampia di beneficiari e di determinare, altresì, condizioni più favorevoli in termini di spese ammissibili e modalità di erogazione per le imprese richiedenti le agevolazioni, in conformità alla mutata disciplina riguardante le «*start-up* innovative»;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014

1. All'art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 menzionato nelle premesse sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'alinea è così sostituito: «1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le *start-up* innovative, costituite da non più di 60 mesi così come previsto dall'art. 25, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data. Nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2, la società deve essere costituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore; entro il medesimo termine l'impresa deve, altresì, inoltrare domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria, sia nella sezione speciale di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni. L'effettiva iscrizione nella predetta sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione».

2. All'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, dopo le parole: «programmi di investimento» sono inserite le seguenti: «, funzionali alla realizzazione del progetto,»;

b) alla lettera *a)*, le parole: «funzionali alla realizzazione del progetto» sono soppresse;

c) alla lettera *b)*, le parole: «funzionali al progetto» sono soppresse;

d) alla lettera *c)*, dopo la parola: «brevetti» è inserita la seguente: «, marchi»;

e) alla lettera *e)*, le parole: «funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi.» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi;»;

f) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«e-*bis*) investimenti in *marketing* e *web marketing*.».

3. All'art. 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di cinque stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. L'erogazione della quota di agevolazione può avvenire, altresì, sulla base di titoli di spesa non quietanzati, il cui pagamento deve essere dimostrato in ogni caso entro 45 giorni decorrenti dalla data di accreditamento delle relative agevolazioni. La richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle relative attestazioni di avvenuto pagamento. È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 25% (venticinque percento) dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, e nel contratto di finanziamento»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «per un importo almeno pari al 20% (venti percento) dell'importo dei predetti costi complessivamente ammesso» sono sostituite dalle seguenti: «per costi relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento».

4. All'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«e-*bis*) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la dimostrazione del pagamento delle fatture oggetto degli stati di avanzamento lavori per i quali è stato erogato il finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente decreto;».
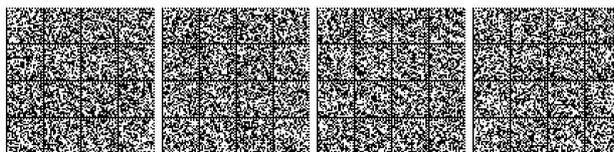
Art. 2.

Disposizioni di coordinamento

1. Fatti salvi i provvedimenti già adottati, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, si applicano anche alle domande di agevolazione già presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è stato completato l'*iter* istruttorio di cui all'art. 8 del medesimo decreto 24 settembre 2014.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, si applicano ai programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione della circolare recante modifiche alla circolare di cui all'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, non sono state erogate, a nessun titolo, le agevolazioni concesse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 825

17A07034

DECRETO 12 settembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Rapollese società cooperativa sociale», in Rapolla.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 13 gennaio 2017, n. 19/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «La Rapollese società cooperativa sociale», con sede in Rapolla (PZ), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) e l'avv. Nicola Romaniello ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 gennaio 2017 con la quale l'avv. Nicola Romaniello rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 28 febbraio 2017, n. 48/SAA/2017 con il quale il rag. Antonio Stefano Lapergola è stato nominato commissario liquidatore, in sostituzione dell'avv. Nicola Romaniello, rinunciatario;

Vista la nota del 20 marzo 2017 con la quale il rag. Antonio Stefano Lapergola rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 12 luglio 2017 n. 139/SAA/2017 con il quale l'avv. Rossella Gallucci è stata nominata commissario liquidatore, in sostituzione del rag. Antonio Stefano Lapergola;

Vista la nota del 31 agosto 2017 con la quale l'avv. Rossella Gallucci rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Vincenzo Basile (C.F. BSLVCN75B12G942V), nato a Potenza il 12 febbraio 1975, ivi domiciliato, via Torraca, n. 98, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Rapollese società cooperativa sociale» con sede in Rapolla (PZ) (c.f. 01735490763) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) con precedente decreto ministeriale del 13 gennaio 2017, in sostituzione dell'avv. Rossella Gallucci, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07005
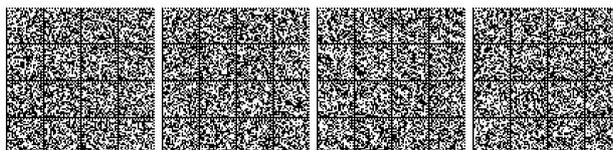
DECRETO 12 settembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Team Pegaso società cooperativa sociale», in Venosa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 18 luglio 2017 n. 172/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Team Pegaso società cooperativa sociale» con sede in Venosa (PZ) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) e l'avv. Raffaella Calciano ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 18 agosto 2017 con la quale l'avv. Raffaella Calciano rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Rosa Calace, nata a Pignola (PZ) il 4 settembre 1963 (C.F. CLCRSO63P44G663C) e domiciliata in Potenza, via del Gallitello n. 125, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Team Pegaso società cooperativa sociale» con sede in Venosa (PZ) (c.f. 01583370760) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) con precedente decreto ministeriale del 18 luglio 2017 n. 172/SAA/2017, in sostituzione dell'avv. Raffaella Calciano, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07006

DECRETO 20 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alberton società cooperativa», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Alberton società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.314.764,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.535.269,00 ed un patrimonio netto negativo di € 2.256.347,00;

Considerato che in data 12 maggio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
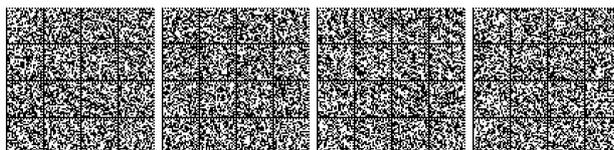
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alberton società cooperativa», con sede in Vercelli (codice fiscale 03411210242) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marisa Buzzin, nata a Vigevano (PV) l'11 agosto 1954 (codice fiscale BZZMRS54M51L872M), e domiciliata in Novara, via Andrea Costa, n. 49.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A07009

DECRETO 27 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Teate Mutua Europea società cooperativa», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Teate Mutua Europea società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 7.229.301,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 8.653.448,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 1.424.147,00;

Vista la nota della Confcooperative con la quale si richiede con urgenza l'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 11 settembre 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Teate Mutua Europea società cooperativa», con sede in Pescara (codice fiscale 00256230699) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano (codice fiscale CTTMTT62C30L447U) nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962, ivi domiciliato, piazza Tricarico n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 settembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A07007
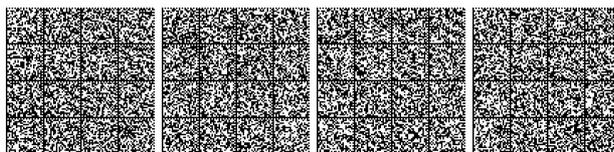
DECRETO 27 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Gastronomica società cooperativa», in Apricena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Gastronomica società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 40.790,00, si riscontra una massa debitoria di € 319.247,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 278.457,00;

Vista la nota del 29 agosto 2017 con cui l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 11 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Gastronomica società cooperativa», con sede in Apricena (FG) (codice fiscale 03567860717), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, (codice fiscale CTTMTT62C30L447U) nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962, e ivi domiciliato in Piazza Tricarico n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 settembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A07008

DECRETO 27 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Res Nova società cooperativa a r.l.», in Piglio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Res Nova società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 46.668,00, si riscontra una massa debitoria di € 92.201,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 46.436,00;
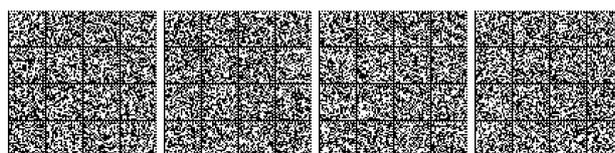
Considerato che in data 16 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Res Nova società cooperativa a r.l.», con sede in Piglio (FR) (codice fiscale 02681470601) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ferruccio Maria Sbarbaro, (codice fiscale SBRFRC80T04H501U) nato a Roma il 4 dicembre 1980 e ivi domiciliato in via Eleonora Duse n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 settembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A07010

DECRETO 5 ottobre 2017.

Ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'applicazione del regime di aiuto, di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di interventi di riconversione e riqualificazione produttiva in aree di crisi industriale complessa e in situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei commi 8 e 8-*bis* del citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse così come individuate dal citato art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;

Visto l'art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede, per il rilancio del sistema produttivo nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
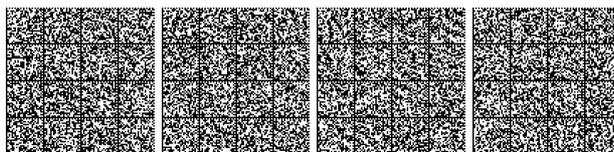
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016, l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, come disciplinato dal citato decreto ministeriale 9 giugno 2015, previo riconoscimento dei comuni riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto l'art. 18-*undecies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, aggiungendo al predetto decreto-legge l'allegato 2-*bis* e disponendo che il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-*bis*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante l'estensione del regime di aiuto, di cui alla legge n. 181/1989, ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, in attuazione del citato art. 25 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017, con il quale una quota pari a euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è stata destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, in aggiunta alle risorse attribuite ai medesimi interventi con precedenti decreti ministeriali, per un totale di euro 228.768.097,18;

Vista la ripartizione delle risorse totali dianzi indicate tra le diverse tipologie di interventi della legge n. 181/1989, disposta con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, e con il predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 2, lettera *c)*, e 3, del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, che assegna all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 la somma complessiva di euro 48.000.000,00, a valere sulle risorse effettivamente disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile;

Visto l'art. 1, comma 4, del più volte citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, che rinvia a un successivo decreto ministeriale la ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle predette Regioni interessati dagli eventi sismici in argomento;

Vista la nota del Commissario del Governo n. CGRTS 0018111 del 21 agosto 2017, con cui sono state comunicate ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze le percentuali di riparto delle risorse assegnate agli interventi di cui agli articoli 20 e 25 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, determinate dalla cabina di coordinamento e di seguito riportate: Regione Abruzzo 10%, Regione Lazio 14%, Regione Marche 62% e Regione Umbria 14%;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie, pari a euro 48.000.000,00, destinate, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017 menzionato nelle premesse, all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, in attuazione dell'art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono così ripartite:

a) euro 4.800.000,00 per la Regione Abruzzo;

b) euro 6.720.000,00 per la Regione Lazio;

c) euro 29.760.000,00 per la Regione Marche;

d) euro 6.720.000,00 per la Regione Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A06998
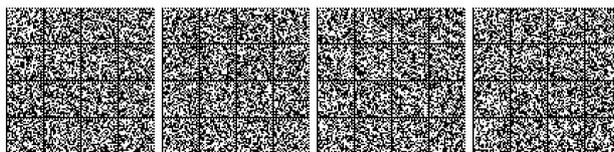
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 settembre 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Clopidogrel Krka D.D.». (Determina n. 1649/2017).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Clopidogrel Krka D.D.», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 21 settembre 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/562/001 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 7 compresse;

EU/1/09/562/002 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 14 compresse;

EU/1/09/562/003 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 28 compresse;

EU/1/09/562/004 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 30 compresse;

EU/1/09/562/005 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 50 compresse;

EU/1/09/562/006 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 56 compresse;

EU/1/09/562/007 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 84 compresse;

EU/1/09/562/008 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 90 compresse;

EU/1/09/562/009 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 100 compresse.

Titolare A.I.C.: Krka D.D. Novo Mesto.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Krka D.D. Novo Mesto ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 luglio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 luglio 2017;

Vista la deliberazione n. 21 del 14 settembre 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale CLOPIDOGREL KRKA D.D. nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 7 compresse; A.I.C. n. 045233018/E (in base 10) 1C4DVU (in base 32);

75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 14 compresse; A.I.C. n. 045233020/E (in base 10) 1C4DVW (in base 32);

75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 28 compresse; A.I.C. n. 045233032/E (in base 10) 1C4DW8 (in base 32);

75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 30 compresse; A.I.C. n. 045233044/E (in base 10) 1C4DWN (in base 32);

75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 50 compresse; A.I.C. n. 045233057/E (in base 10) 1C4DX1 (in base 32);

75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 56 compresse; A.I.C. n. 045233069/E (in base 10) 1C4DXF (in base 32);

75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 84 compresse; A.I.C. n. 045233071/E (in base 10) 1C4DXH (in base 32);

75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 90 compresse; A.I.C. n. 045233083/E (in base 10) 1C4DXV (in base 32);

75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 100 compresse; A.I.C. n. 045233095/E (in base 10) 1C4DY7 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione secondaria di eventi di origine aterotrombotica «Clopidogrel» è indicato nei:

pazienti adulti affetti da infarto miocardico (da pochi giorni fino a meno di trentacinque), ictus ischemico (da sette giorni fino a meno di sei mesi) o arteriopatia obliterante periferica comprovata;

pazienti adulti affetti da sindrome coronarica acuta:

sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardico senza onde *Q)*, inclusi pazienti sottoposti a posizionamento di stent in seguito a intervento coronarico percutaneo, in associazione con acido acetilsalicilico (ASA);

sindrome coronarica acuta con innalzamento del tratto ST in associazione con ASA nei pazienti in terapia farmacologica candidati alla terapia trombolitica;

prevenzione di eventi di origine aterotrombotica e tromboembolica nella fibrillazione atriale «Clopidogrel» in associazione con ASA è indicato nella prevenzione di eventi di origine aterotrombotica e tromboembolica, incluso l'ictus nei pazienti adulti con fibrillazione atriale che possiedono almeno un fattore di rischio per eventi vascolari, non idonei ad un trattamento a base di antagonisti della vitamina K (AVK) e che possiedono un basso rischio di sanguinamento.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Clopidogrel Krka D.D.» è classificata come segue:

confezione: 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 28 compresse; A.I.C. n. 045233032/E (in base 10) 1C4DW8 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,21. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,39.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Clopidogrel Krka D.D.» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Clopidogrel Krka D.D.» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A07015

DETERMINA 27 settembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cantensio», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1650/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cantensio»;

Vista la domanda con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. dal n. 044091015 al n. 044091039;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10 aprile 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 25 luglio 2017;

Vista la deliberazione n. 21 del 14 settembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CANTENSIO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«5 mg/80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 044091015 (in base 10) 1B1KN7 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,41; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,27;

«5 mg/160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 044091027 (in base 10) 1B1KNM (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,20; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,75;

«10 mg/160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 044091039 (in base 10) 1B1KNZ (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,42; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,05.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Cantensio» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cantensio» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non

includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A07016

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 luglio 2017.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2014 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-*bis*, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 61/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il Deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi;

Visto in particolare il comma 1-*bis* del medesimo art. 4 il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Considerato che il medesimo comma 1-*bis* del citato articolo, come modificato dall'art. 7-*ter* della legge n. 13/2009, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa Provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Considerato altresì che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-*bis*, da ultimo modificato dall'art. 6 comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-*bis* del richiamato art. 4;

Visto l'art. 1 comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota n. 5602 del 15 maggio 2015 con la quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (oggi CSEA - Cassa per i servizi energetici ed ambientali) ha comunicato l'entità delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2014, pari a 14.464.147,00 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;

Vista la nota n. 5630/GAB del 2 marzo 2017, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente ha trasmesso al DIPE sia il decreto n. 44 del 2 marzo 2017 del competente Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante la ripartizione percentuale, per l'anno 2014, delle misure di compensazione territoriale a favore dei Comuni e alle Province beneficiarie, sia la relativa relazione predisposta dall'ISPRA nel marzo 2016, nonché la proposta di riparto finanziario, in forma di tabella, che individua la corrispondente assegnazione in euro per ciascun sito ed Ente beneficiario;

Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 44, é approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2014, delle misure di compensazione territoriale relative ai Comuni e alle Province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché ai Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, come modificato dall'art. 7-*ter* della legge n. 13/2009;
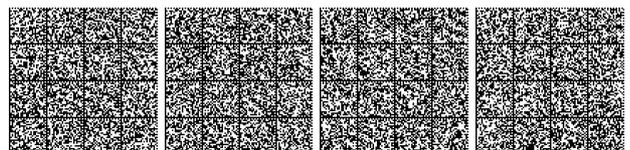
Vista altresì la relazione predisposta dall'ISPRA nel marzo 2016, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);

Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;

Considerato che la legge n. 56 del 7 aprile 2014, «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» (c.d. legge «Delrio») ha previsto la costituzione delle città metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni;

Tenuto conto che, in particolare, il comma 16 dell'art. 1 della suddetta legge ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la città metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le funzioni e che di conseguenza la quota spettante alla Provincia di Roma, riportata in tabella, si intende destinata all'ente Città metropolitana di Roma Capitale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota, Prot. DIPE n 3407 del 10 luglio 2017, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di dover approvare tale proposta;

Delibera:

1. *Criteri di ripartizione*.

Le risorse destinate come misura compensativa ai Comuni e alle Province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 convertito dalla legge n. 368/2003 e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. *Ripartizione tra Comuni e Province.*

In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2014, pari a 14.464.147,00 euro, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli Enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa Provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il contributo spettante ai Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito viene calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

3. *Modalità di erogazione delle somme.*

Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali agli Enti locali sopra individuati, secondo le modalità previste dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun Ente locale interessato.

Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di: tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2018, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, sulla base della rendicontazione che gli Enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente.

Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1258
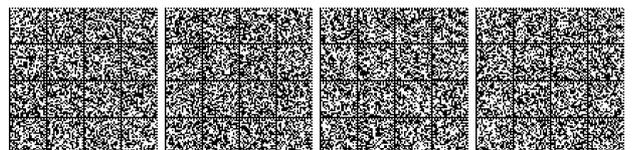
ALLEGATO

Tabella - Ripartizione indennità compensative rifiuti radioattivi (in euro)

Impianti	Quota spettante al sito anno 2014 (%)	Importo spettante al sito anno 2014 (€)	Comuni e Province	Quota spettante a Ente beneficiario anno 2014 (%)	Importo spettante a Ente beneficiario anno 2014 (€)
Impianto EUREX e Deposito Avogadro	23,3790	3.381.572,93	**Comune di Saluggia (VC)**	**11,689500**	**1.690.786,46**
			Provincia di Vercelli	**5,844750**	**845.393,23**
			Comune di Cigliano (VC)	0,557535	80.642,68
			Comune di Crescentino (VC)	1,686907	243.996,71
			Comune di Lamporo (VC)	0,247842	35.848,23
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	1,228243	177.654,87
			Comune di Rondissone (TO)	0,426760	61.727,19
			Comune di Torrazza Piemonte (TO)	0,532149	76.970,81
			Comune di Verolengo (TO)	1,165314	168.552,73
Centrale "Enrico Fermi"	20,9295	3.027.273,65	**Comune di Trino Vercellese (VC)**	**10,464750**	**1.513.636,82**
			Provincia di Vercelli	**5,232375**	**756.818,41**
			Comune di Camino (AL)	0,697642	100.907,96
			Comune di Costanzana (VC)	0,676858	97.901,74
			Comune di Fontanetto Po (VC)	0,952004	137.699,26
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,059093	8.547,30
			Comune di Morano sul Po (AL)	0,945819	136.804,65
			Comune di Palazzolo Vercellese (VC)	0,788331	114.025,35
			Comune di Ronsecco (VC)	0,582109	84.197,10
			Comune di Tricerro (VC)	0,530519	76.735,05
Centrale di Latina	11,5791	1.674.818,05	**Comune di Latina (LT)**	**5,789550**	**837.409,02**
			Provincia di Latina	**2,894775**	**418.704,51**
			Comune di Cisterna di Latina (LT)	1,421464	205.602,64
			Comune di Nettuno (RM)	1,473311	213.101,87
Centrale di Caorso	10,5728	1.529.265,33	**Comune di Caorso (PC)**	**5,286400**	**764.632,67**
			Provincia di Piacenza	**2,643200**	**382.316,33**
			Comune di Caselle Landi (LO)	0,321860	46.554,30
			Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	0,286210	41.397,84
			Comune di Cortemaggiore (PC)	0,425840	61.594,12
			Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	0,784090	113.411,93
			Comune di Piacenza (PC)	0,444520	64.296,03
			Comune di Pontenure (PC)	0,122280	17.686,76
			Comune di San Pietro in Cerro (PC)	0,258400	37.375,36
Centrale del Garigliano	10,0189	1.449.148,42	**Comune di Sessa Aurunca (CE)**	**5,009450**	**724.574,21**
			Provincia di Caserta	**2,504725**	**362.287,11**
			Comune di Castelforte (LT)	0,435997	63.063,25
			Comune di Cellole (CE)	0,600120	86.802,24
			Comune di Galluccio (CE)	0,009696	1.402,44
			Comune di Minturno (LT)	0,877280	126.891,07
			Comune di Rocca d'Evandro (CE)	0,034908	5.049,14
			Comune di Roccamonfina (CE)	0,000105	15,19
			Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)	0,546619	79.063,78
Impianto ITREC	9,0623	1.310.784,39	**Comune di Rotondella (MT)**	**4,531150**	**655.392,20**
			Provincia di Matera	**2,265575**	**327.696,10**
			Comune di Nova Siri (MT)	0,681386	98.556,67
			Comune di Policoro (MT)	1,353044	195.706,27
			Comune di Tursi (MT)	0,231145	33.433,15
CR Casaccia (Opec/IPU/Nucleco)	6,9519	1.005.533,04	**Comune di Roma (RM)**	**3,475950**	**502.766,52**
			Provincia di Roma	**1,737975**	**251.383,26**
			Comune di Anguillara Sabazia (RM)	1,052619	152.252,36
			Comune di Campagnano di Roma (RM)	0,054464	7.877,75
			Comune di Fiumicino (RM)	0,261969	37.891,58
			Comune di Formello (RM)	0,368923	53.361,57
CCR Ispra	5,4884	793.850,24	**Comune di Ispra (VA)**	**2,744200**	**396.925,12**
			Provincia di Varese	**1,372100**	**198.462,56**
			Comune di Angera (VA)	0,386875	55.958,17
			Comune di Belgirate (VB)	0,093437	13.514,87
			Comune di Brebbia (VA)	0,192809	27.888,18
			Comune di Cadrezzate (VA)	0,114739	16.596,02
			Comune di Lesa (NO)	0,221374	32.019,86
			Comune di Ranco (VA)	0,117946	17.059,88
			Comune di Travedona-Monate (VA)	0,244920	35.425,59
Impianto Bosco Marengo	2,0181	291.900,95	**Comune di Bosco Marengo (AL)**	**1,009050**	**145.950,48**
			Provincia di Alessandria	**0,504525**	**72.975,24**
			Comune di Alessandria (AL)	0,126422	18.285,86
			Comune di Basaluzzo (AL)	0,025465	3.683,30
			Comune di Casal Cermelli (AL)	0,016929	2.448,64
			Comune di Fresonara (AL)	0,010693	1.546,65
			Comune di Frugarolo (AL)	0,036885	5.335,10
			Comune di Novi Ligure (AL)	0,170415	24.649,08
			Comune di Pozzolo Formigaro (AL)	0,060876	8.805,19
			Comune di Predosa (AL)	0,006043	874,07
			Comune di Tortona (AL)	0,050797	7.347,35
	100,0000	**14.464.147,00**	**TOTALI**	**100,000000**	**14.464.147,00**

17A07035
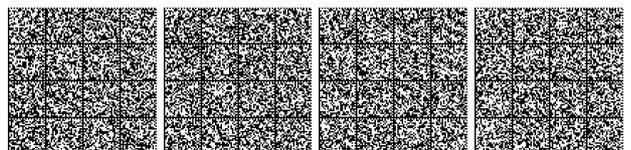
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Entecavir Teva»

Estratto determina n. 1648/2017 del 27 settembre 2017

Medicinale: ENTECAVIR TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano (Italia).

Confezioni:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045065012 (in base 10) 1BZ8TN (in base 32);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045065024 (in base 10) 1BZ8U0 (in base 32);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045065036 (in base 10) 1BZ8UD (in base 32);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045065048 (in base 10) 1BZ8US (in base 32);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045065051 (in base 10) 1BZ8UV (in base 32);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 045065063 (in base 10) 1BZ8V7 (in base 32);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 045065075 (in base 10) 1BZ8VM (in base 32);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 045065087 (in base 10) 1BZ8VZ (in base 32);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 045065099 (in base 10) 1BZ8WC (in base 32);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 045065101 (in base 10) 1BZ8WF (in base 32);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045065113 (in base 10) 1BZ8WT (in base 32);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045065125 (in base 10) 1BZ8X5 (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045065137 (in base 10) 1BZ8XK (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045065149 (in base 10) 1BZ8XX (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045065152 (in base 10) 1BZ8Y0 (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045065164 (in base 10) 1BZ8YD (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045065176 (in base 10) 1BZ8YS (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 045065188 (in base 10) 1BZ8Z4 (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 045065190 (in base 10) 1BZ8Z6 (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 045065202 (in base 10) 1BZ8ZL (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 045065214 (in base 10) 1BZ8ZY (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 045065226 (in base 10) 1BZ90B (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045065238 (in base 10) 1BZ90Q (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045065240 (in base 10) 1BZ90S (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 30 mesi.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 0,5 mg, 1 mg di entecavir (come monoidrato);

eccipienti:

«Entecavir Teva» 0,5 mg compresse rivestite con film.

nucleo della compressa: mannitolo (E421), cellulosa, microcristallina (E460), amido di mais, pregelatinizzato, crospovidone, tipo A (E1202), magnesio stearato;

rivestimento della compressa: alcool polivinilico, parzialmente idrolizzato (E1203), titanio diossido (E171), macrogol 3350 (polietilenglicole), talco (E553b);

«Entecavir Teva» 1 mg compresse rivestite con film.

nucleo della compressa: mannitolo (E421), cellulosa, microcristallina (E460), amido di mais, pregelatinizzato, crospovidone, tipo A (E1202), magnesio stearato;

rivestimento della compressa: alcool polivinilico, parzialmente idrolizzato (E1203), titanio diossido (E171), macrogol 3350 (polietilenglicole), talco (E553b), ossido di ferro rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) (vedere paragrafo 5.1) in adulti con:

malattia epatica compensata ed evidenza di replicazione virale attiva, livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi;

malattia epatica scompensata (vedere paragrafo 4.4).

Sia per la malattia epatica compensata che scompensata, questa indicazione si basa su dati clinici in pazienti con infezione da virus dell'epatite B HBeAg positivi e HBeAg negativi mai trattati prima con nucleosidici. Per quanto riguarda i pazienti con epatite B refrattari alla lamivudina vedere i paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1;

trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) in pazienti pediatrici da due fino a diciotto anni di età, mai trattati prima con nucleosidici, con malattia epatica compensata che hanno evidenza di replicazione virale attiva e livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) o evidenza istologica, da moderata a severa, di infiammazione attiva e/o fibrosi. Per quanto riguarda la decisione di iniziare il trattamento nei pazienti pediatrici, vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1.

Sostituibilità: ai fini della definizione della sostituibilità automatica si rappresenta che il medicinale risulta bioequivalente al medicinale di riferimento.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045065024 (in base 10) 1BZ8U0 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045065036 (in base 10) 1BZ8UD (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 045065075 (in base 10) 1BZ8VM (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;
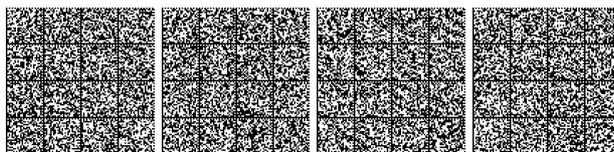
«0,5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 045065087 (in base 10) 1BZ8VZ (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045065113 (in base 10) 1BZ8WT (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045065149 (in base 10) 1BZ8XX (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;

«1 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045065152 (in base 10) 1BZ8Y0 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 045065190 (in base 10) 1BZ8Z6 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;

«1 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 045065202 (in base 10) 1BZ8ZL (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045065238 (in base 10) 1BZ90Q (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Entecavir Teva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07014

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Melfalan Tillomed»

Estratto determina n. 1653/2017 del 27 settembre 2017

Medicinale: MELFALAN TILLOMED.

Titolare A.I.C.: Tillomed Laboratories Ltd 3 Howard Road, Eaton Socon, St Neots - Cambridgeshire - PE19 8ET United Kingdom.

Confezione:

«50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente - A.I.C. n. 045006018 (in base 10) 1BXH62 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione.

Validità prodotto integro: polvere e solvente prima dell'apertura: 2 anni.

Soluzione ricostituita: una volta ricostituito, il prodotto deve essere usato immediatamente. Le soluzioni non utilizzate devono essere eliminate. «Melfalan Tillomed» ha una stabilità limitata ed il tasso di degradazione aumenta rapidamente con l'aumento della temperatura.

Soluzione ricostituita ed ulteriormente diluita per infusione: il tempo totale dalla preparazione della soluzione ricostituita al completamento della diluizione per infusione non deve superare 1 ora e mezza.

Composizione:

principio attivo:

ogni flaconcino di polvere contiene melfalan cloridrato pari a 50 mg di melfalan;

ogni flaconcino di solvente contiene 10 ml di solvente;

ogni ml di soluzione ricostituita contiene 5 mg di melfalan.

Eccipienti:

polvere:

povidone (valore K: 10,2-13,8)

acido cloridrico, diluito (per l'aggiustamento del *pH)*;

solvente:

sodio citrato diidrato;

glicole propilenico;

etanolo 96%;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore della sostanza attiva: Emcure Pharmaceuticals Limited D-24, MIDC, Kurkumbh, Tal: Daund, Dist - Pune, Pin - 413 802, Maharashtra, India.

Titolare dell'ASMF: Emcure Pharmaceuticals Limited - Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, Pune-411 026 India.

Rilascio dei lotti: Emcure Pharma UK Limited - Basepoint Business Centre 110 Butterfield, Great Marlings - Luton LU2 8DL United Kingdom.

Solo per la Germania (rilascio lotti): Tillomed Pharma GmbH - Manhagener Allee 36, 22926, Ahrensburg, Germany.

Produzione e confezionamento e controllo dei lotti:

Emcure Pharmaceuticals Limited - Plant III, Plot No. P-2, I.T.B.T. Park, Phase-II, MIDC, Hinjwadi, Pune-411 057 Maharashtra, India.
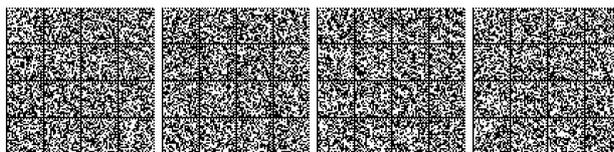
Controllo dei lotti:

Source Bioscience PLC 4 Michaelson Square, Livingston, EH54 7DP United Kingdom;

Minerva Scientific Ltd - Minerva House, Unit 2 Stoney Gate Road - Spondon, Derby DE21 7RY United Kingdom;

Helvic Limited - Unit E4 Trentham Business Quarter - Bellringer Road, Trentham - Stoke-On-Trent ST4 8GB United Kingdom.

Indicazioni terapeutiche:

«Melfalan Tillomed», al dosaggio convenzionale per via endovenosa, può essere usato nel trattamento del mieloma multiplo e del carcinoma ovarico;

«Melfalan Tillomed», ad alto dosaggio per via endovenosa, è indicato nel trattamento del mieloma multiplo e del neuroblastoma nell'infanzia, con o senza trapianto di cellule staminali ematopoietiche;

«Melfalan Tillomed», somministrato per perfusione arteriosa regionale, è indicato nel trattamento del melanoma maligno localizzato delle estremità e del sarcoma dei tessuti molli localizzato delle estremità.

Nelle suddette indicazioni, melfalan può essere usato da solo o in associazione con altri farmaci citotossici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente; A.I.C. n. 045006018 (in base 10) 1BXH62 (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 112,40; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 185,51.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Melfalan Tillomed» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Melfalan Tillomed» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07017

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Aurobindo»

Estratto determina n. 1654/2017 del 27 settembre 2017

Medicinale: IMATINIB AUROBINDO.

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Imatinib Aurobindo»: «Imatinib Aurobindo» è indicato per il trattamento di:

pazienti pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea;

pazienti pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o in crisi blastica;

pazienti adulti con Ph+ CML in crisi blastica;

pazienti adulti e pediatrici con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato con chemioterapia;

pazienti adulti con LLA Ph+ recidivante o refrattaria come monoterapia;

pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative (MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del gene del recettore per il fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR);

pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e/o con leucemia eosinofila cronica (LEC) con riarrangiamento FIP1L1-PDGFR.

L'effetto di «Imatinib Aurobindo» sull'esito del trapianto di midollo osseo non è stato determinato.

«Imatinib Aurobindo» è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici, positivi al Kit (CD 117);

il trattamento adiuvante di pazienti adulti con un significativo rischio di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD 117). I pazienti con un rischio di recidiva basso o molto basso non dovrebbero ricevere il trattamento adiuvante;

Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di «Imatinib Aurobindo» si basa sui valori globali di risposta ematologica e citogenetica e di sopravvivenza libera da progressione nella LMC, su valori di risposta ematologica e citogenetica nella LLA Ph+, MDS/MPD, su valori di risposta ematologica nelle HES/LEC e su valori di risposta obiettiva nei pazienti adulti con GIST e DFSP non operabili e/o metastatici e di sopravvivenza libera da recidive nel trattamento adiuvante di GIST. L'esperienza con Imatinib Aurobindo in pazienti con MDS/MPD associata a riarrangiamenti del gene PDGFR è molto limitata (vedere paragrafo 5.1). Non ci sono sperimentazioni cliniche controllate che dimostrano un beneficio clinico o un aumento della sopravvivenza per queste patologie, ad eccezione di quelle condotte nella LMC di nuova diagnosi in fase cronica.

È rimborsata come segue:

confezioni:

«100 mg capsule rigide» 120 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044857062 (in base 10), 1BSXR6 (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 177,24; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 332,41;

«100 mg capsule rigide" 120×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044857136 (in base 10), 1BSXTJ (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 177,24; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 332,41.

Validità del contratto: 24 mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imatinib Aurobindo» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo, oncologo, internista e i pediatri in caso di indicazioni pediatriche (RNRL).

Modifica standard terms

È autorizzata la rettifica dello standard terms e della descrizione delle confezioni da:

A.I.C. n. 044857011 - «100 mg capsule» 20 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857023 - «100 mg capsule» 30 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857035 - «100 mg capsule» 60 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857047 - «100 mg capsule» 90 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857050 - «100 mg capsule» 100 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857062 - «100 mg capsule» 120 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857074 - «100 mg capsule» 180 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857086 - «100 mg capsule» 20×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857098 - «100 mg capsule» 30×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857100 - «100 mg capsule» 60×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857112 - «100 mg capsule» 90×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857124 - «100 mg capsule» 100×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857136 - «100 mg capsule» 120×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857148 - «100 mg capsule» 180×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

a:

A.I.C. n. 044857011 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857023 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857035 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857047 - «100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857050 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857062 - «100 mg capsule rigide» 120 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857074 - «100 mg capsule rigide» 180 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857086 - «100 mg capsule rigide» 20×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857098 - «100 mg capsule rigide» 30×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857100 - «100 mg capsule rigide» 60×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857112 - «100 mg capsule rigide» 90×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857124 - «100 mg capsule rigide» 100×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857136 - «100 mg capsule rigide» 120×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044857148 - «100 mg capsule rigide» 180×1 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione in adeguamento a QRD template e le etichette.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07018

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Entecavir Doc»

Estratto determina n. 1645/2017 del 27 settembre 2017

Medicinale: ENTECAVIR DOC.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., via Turati n. 40 - 20121 Milano (Italia).

Confezioni:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria, A.I.C. n. 045276019 (in base 10), 1C5QVM (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria, A.I.C. n. 045276033 (in base 10), 1C5QW1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 0,5 mg, 1 mg di entecavir (come monoidrato);

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (E460), idrossipropilcellulosa (E463), crospovidone tipo A (E1202), magnesio stearato (E470b);

rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), macrogol 400 (E1521), titanio diossido (E171);

solo per le compresse da 1 mg: ferro ossido rosso (E172).

Produttore del principio attivo: Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. - No.5, Donghai 4th Avenue, Zhejiang Chemical Materials Base, Linhai Zone, Zhejiang - 317015 - Cina.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti, rilascio dei lotti: Remedica Ltd - Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol - 3056 - Cipro.

Confezionamento secondario: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - Cavenago D'Adda (Lodi) - 26824 Italia.
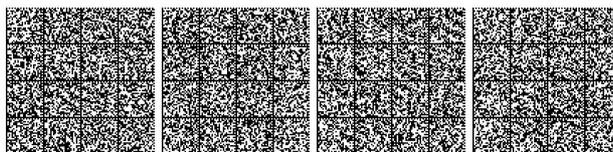
Indicazioni terapeutiche: «Entecavir DOC» è indicato per il trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) (vedere paragrafo 5.1) in adulti con:

malattia epatica compensata ed evidenza di replicazione virale attiva, livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi;

malattia epatica scompensata (vedere paragrafo 4.4).

Sia per la malattia epatica compensata che scompensata, questa indicazione si basa su dati clinici in pazienti mai trattati prima con nucleosidici con infezione da virus dell'epatite B HBeAg positivi e HBeAg negativi. Per quanto riguarda i pazienti con epatite B refrattari alla lamivudina vedere i paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1.

Trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) in pazienti pediatrici da 2 fino a 18 anni di età, mai trattati prima con nucleosidici, con malattia epatica compensata che hanno evidenza di replicazione virale attiva e livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) o evidenza istologica, da moderata a severa, di infiammazione attiva e/o fibrosi. Per quanto riguarda la decisione di iniziare il trattamento nei pazienti pediatrici, vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045276019 (in base 10), 1C5QVM (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;

«1 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045276033 (in base 10), 1C5QW1 (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Entecavir DOC» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07019

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivabradina Krka»

Estratto determina n. 1646/2017 del 27 settembre 2017

Medicinale: IVABRADINA KRKA

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d. - Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196019 (in base 10) 1C38RM (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196021 (in base 10) 1C38RP (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196033 (in base 10) 1C38S1 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196045 (in base 10) 1C38SF (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196058 (in base 10) 1C38SU (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196060 (in base 10) 1C38SW (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196072 (in base 10) 1C38T8 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196084 (in base 10) 1C38TN (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196096 (in base 10) 1C38U0 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196108 (in base 10) 1C38UD (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 112x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196110 (in base 10) 1C38UG (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 180x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196122 (in base 10) 1C38UU (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196134 (in base 10) 1C38V6 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196146 (in base 10) 1C38VL (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196159 (in base 10) 1C38VZ (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196161 (in base 10) 1C38W1 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 112x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196173 (in base 10) 1C38WF (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 180x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196185 (in base 10) 1C38WT (in base 32);
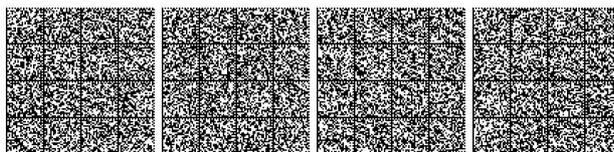
7,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196197 (in base 10) 1C38X5 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196209 (in base 10) 1C38XK (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196211 (in base 10) 1C38XM (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196223 (in base 10) 1C38XZ (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196235 (in base 10) 1C38YC (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196247 (in base 10) 1C38YR (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: ogni compressa contiene 5mg di ivabradina (come ivabradina cloridrato).

Ogni compressa contiene 7,5mg di ivabradina (come ivabradina cloridrato).

Principio attivo: Ivabradina.

Eccipienti: nucleo della compressa - maltodextrina - lattosio monoidrato - amido di mais - silice colloidale anidra - magnesio stearato (E470b) - ipromellosa 3cP.

Rivestimento della compressa: ipromellosa 6cP - titanio diossido (E171) - talco - propilen glicol - ossido di ferro giallo (E172) - ossido di ferro rosso (E172).

Produzione del principio attivo: KRKA, d.d. - Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Produzione del prodotto finito: KRKA, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Confezionamento primario e secondario - KRKA, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Controllo dei lotti: KRKA, d.d. - Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia;

KRKA, d.d. - Novo mesto - Povhova ulica 5 - 8501 Novo mesto - Slovenia;

Rilascio dei lotti: KRKA, d.d. - Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile.

Ivabradina è indicata per il trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile negli adulti con coronaropatia e ritmo sinusale normale e frequenza cardiaca ≥70 bpm. Ivabradina è indicata:

negli adulti che non sono in grado di tollerare o che hanno una controindicazione all'uso dei beta-bloccanti

in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica.

Ivabradina è indicata nell'insufficienza cardiaca cronica in classe NYHA da II a IV con disfunzione sistolica, in pazienti con ritmo sinusale e la cui frequenza cardiaca sia ≥75 bpm, in associazione con la terapia convenzionale che include il trattamento con un beta-bloccante o nel caso in cui la terapia con un beta-bloccante sia controindicata o non tollerata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196033 (in base 10) 1C38S1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16.83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31.56.

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045196211 (in base 10) 1C38XM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16.83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31.56.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Ivabradina Krka è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ivabradina Krka è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07020
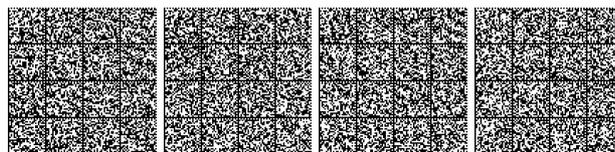
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme

Nel corso dell'adunanza del 27 settembre 2017, il Consiglio dell'autorità ha approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del decreto-legge n. 66/2014, l'aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme. La delibera n. 975 è disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Delibere

17A07036

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo succitato.

La ratifica è stata autorizzata con legge 16 maggio 2017, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2017.

In conformità al suo art. 14.1, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 14 settembre 2017.

17A07002

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione del Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore (II e III stralcio) di Autostrade per l'Italia S.p.a.

In data 19 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo schema di decreto ministeriale prot. n. 0000157 del 15 giugno 2017, di approvazione del Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore (II e III stralcio) di Autostrade per l'Italia S.p.a., corredato dai relativi allegati.

La versione integrale del decreto con i relativi allegati è disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente link: http://www.minambiente.it/normative/decreto-ministeriale-15-giugno-2017-n-157-approvazione-del-piano-degli-interventi-di contenimento ed abbattimento del rumore (II e III stralcio) di Autostrade per l'Italia S.p.A. e allegati.

17A07087

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di adozione del decreto n. 1850/PAC dell'11 ottobre 2017 in materia di risorse destinate all'infanzia.

Si informa che, con decreto n. 1850/PAC - prot. n. 5609/2017 - adottato dall'Autorità di gestione in data 11 ottobre 2017, lo stanziamento stabilito con decreto n. 1220/PAC del 15 luglio 2016 e destinato alle azioni a titolarità dell'Autorità di gestione nel settore infanzia, incrementato con decreto n. 1752/PAC dell'11 settembre 2017, a valere sulle risorse finanziarie già riacquisite alla disponibilità del programma con il decreto n. 1723/PAC dell'11 agosto 2017, è stato ulteriormente incrementato con risorse rivenienti da somme originariamente destinate all'Infanzia e non utilizzate.

Il provvedimento è consultabile sul sito http://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/

17A07085

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Wormax 10 Flavour 50 mg + 500 mg» compresse per cani e gatti.

Estratto decreto n. 117 del 22 settembre 2017

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della Euracon Pharma Consulting & Trading GmbH, Max Planck Strasse 11, D 85716 Unterschleisshem (Germany)

WORMAX 10 Flavour 50 mg + 500 mg compresse per cani e gatti - A.I.C. n. 104223.

è ora trasferita alla società Loxavet pharma GmbH, Max- Planck-Strasse11, D-85716 Unterschleißheim (Germany).

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

17A07000

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Synulox» 50 mg 10 compresse appetibili.

Estratto decreto n. 118 del 26 settembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario, SYNULOX 50 mg 10 compresse appetibili, dalla Romania, che deve essere messo in commercio con la denominazione e con le specificazioni di seguito indicate, e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto:

Importatore: Società Programmi Sanitari Integrati S.r.l., via G. Lanza n. 3, 20121 Milano;

Confezione da commercializzare: SYNULOX 50 mg 10 compresse appetibili;

Codice autorizzazione importazione parallela: 105166019.
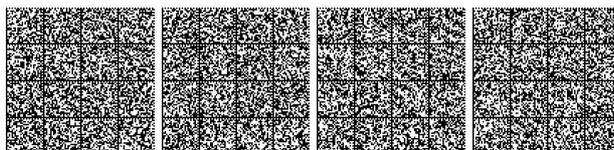
Principi attivi:

1 compressa da 50 mg contiene:

Amoxicillina mg 40, come Amoxicillina Triidrato 45 mg;

Acido Clavulanico mg 10, come Potassio Clavulanato 11,9 mg.

Eccipienti: Magnesio stearato, Sodio amido glicolato (tipo *A)*, Silice colloidale anidra, Cellulosa microcristallina, eritrosina (E127), lievito essiccato.

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dalla Romania:

1. Qualitative and quantitative composition in terms of active ingredients and excipients:

1 tablet (175,00 *mg)* contains:

Name of active substance(s):

1. Amoxicillin - 40 mg;
2. Clavulanic acid - 10,5 mg;

Name of excipient (s):

1. Sodium starch glycolate;
2. Colloidal silica;
3. Magnesium stearate;
4. Dry yeast;
5. Erythrosine Lake coloring matter (E 127);
6. Microcrystalline cellulose - up to 175,00 mg.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

in vitro, «Synulox» è efficace contro un'ampia gamma di batteri clinicamente importanti, fra cui:

Gram positivi:

Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Streptococchi, Peptostreptococcus spp., Corinebatteri e Clostridi.

Gram negativi:

Escherichia coli (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Salmonella (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Bordetella bronchiseptica, Pasteurellae, Proteus spp., Bacteroides spp. (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Campylobacter, Fusobacterium necrophorum e Klebsiellae.

Clinicamente, «Synulox» è indicato per il trattamento di un'ampia varietà di condizioni patologiche dei cani e dei gatti, tra cui:

infezioni della cute (comprese le piodermiti superficiali e profonde);

infezioni dell'apparato urinario;

infezioni respiratorie (a carico delle vie respiratorie superficiali e profonde);

infezioni a carico dell'apparato intestinale.

Prima di iniziare il trattamento è consigliabile condurre un appropriato test di sensibilità. Il trattamento non potrebbe procedere fino a quando non viene provata l'effettiva sensibilità alla associazione.

Riconfezionamento secondario:

è autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di produzione PB Beltracchini S.r.l., viale S. Erasmo n. 6, 20027 Rescaldina (MI).

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: scatola da 10 compresse in blister;

Codice autorizzazione importazione parallela: 105166019.

Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

17A07001

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 111 del 5 settembre 2017, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Iso-Vet 1000 mg/g» vapore per inalazione, liquido.

Nell'estratto del decreto n. 111 del 5 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 229 del 30 settembre 2017, concernente il medicinale per uso veterinario ISO-VET 1000 MG/G VAPORE PER INALAZIONE, LIQUIDO - A.I.C. n. 104331018 e n. 104331020, titolare A.I.C. Piramal Critical Care Limited, Suite 4, Ground Floor Heathrow Boulevard - East Wing, 280 Bath Road, West Drayton, UB7 0DQ, United Kingdom.

Laddove è scritto:

«*omissis*...Piramal Critical Care Limited, The Sheilings, 91 Church Road, Worle, Weston-super-Mare, North Somerset, BS22 9EA, United Kingdom...*omissis*»,

leggasi:

«*omissis*...Piramal Critical Care Limited, Suite 4, Ground Floor Heathrow Boulevard - East Wing, 280 Bath Road, West Drayton, UB7 0DQ, United Kingdom...*omissis*».

17A07013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parziale approvazione della delibera n. 22919/16 adottata dal Consiglio di amministrazione della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 16 dicembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011173/ING-L-156 del 28 settembre 2017 è stata parzialmente approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 22919/16 adottata dal Consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 16 dicembre 2016, limitatamente alla determinazione del tasso di capitalizzazione dei contributi per l'anno 2016, di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 42/2006.

17A06999

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-244) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
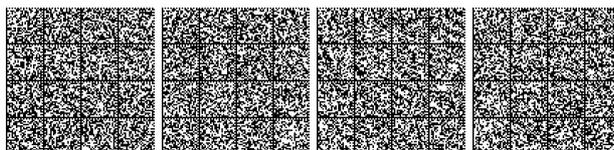
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00